

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 29 luglio 2025, il ricorrente A. G. (il “Ricorrente”), imprenditore individuale, ha domandato nei confronti della Resistente. (e, assieme al Ricorrente, le “Parti”) la cancellazione delle segnalazioni eseguite a proprio carico sui SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) di CRIF e Experian e in Centrale Rischi eseguite durante la vigenza delle misure protettive disposte in proprio favore dal Tribunale di Urbino, nonché il ripristino degli affidamenti revocati e il risarcimento del danno derivato da tali segnalazioni illegittime.

Più nel dettaglio, il Ricorrente ha dedotto che sarebbero state effettuate a suo carico talune iscrizioni pregiudizievoli nei SIC, e ciò in violazione delle misure protettive disposte ai sensi dell’art. 54, co. 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“CCII”) dal Tribunale in suo favore, nel contesto dell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Tali iscrizioni sarebbero state dunque eseguite illegittimamente da parte della Resistente, che avrebbe inoltre “forzato” il rientro degli affidamenti in essere, artificiosamente generando un debito su un conto in realtà regolarmente assistito.

Di conseguenza, il Ricorrente domanda la cancellazione delle segnalazioni per cui è procedimento da ogni SIC e il risarcimento dei connessi danni, patrimoniali e non, derivanti da tale condotta, nonché il ripristino degli affidamenti revocati.

La Resistente si è costituita con controdeduzioni del 29 luglio 2025, deducendo la mancanza del previo reclamo nonché l’incompetenza di questo Arbitro *ratione materiae*: la questione sarebbe soggetta alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria, vertendo sull’interpretazione della latitudine dei suoi provvedimenti. Nel merito, poi, la Resistente ha affermato di non aver segnalato a sofferenza il Ricorrente, come emergerebbe da una visura estratta dalla Centrale Rischi. Inoltre, le misure protettive ex art. 54 CCII non impedirebbero le segnalazioni sui SIC, precludendo soltanto ai creditori di iniziare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore beneficiario. Neppure esse misure impedirebbero la revoca di fidi o la richiesta di rientrare dagli affidamenti concessi.

Ai fini di una corretta ricostruzione cronologica degli eventi, la Resistente ha evidenziato inoltre che: (i) il 18 aprile 2025, il Ricorrente aveva depositato innanzi al Tribunale domanda di concordato semplificato,

instando per la concessione delle misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII; e (ii) con provvedimento 29 maggio 2025, il Tribunale adito avrebbe confermato le citate misure, disponendo esclusivamente il divieto per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sociale, nonché la sospensione delle prescrizioni e la non verificabilità delle scadenze

In un diverso e precedente contesto procedimentale, segnatamente nell'ambito di una composizione negoziata della crisi, lo stesso Tribunale, con ordinanza del 27 agosto 2024, avrebbe invece disposto, oltre alle misure protettive (diverse da quelle previste dall'art. 54 CCII), anche specifiche misure cautelari della durata di 120 giorni. Tali misure avrebbero compreso, *inter alia* e in effetti, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti e il divieto espresso di segnalare nei sistemi di informazione creditizia o nella Centrale dei Rischi eventuali omessi pagamenti e ad esse la Resistente si sarebbe effettivamente conformata, provvedendo a prorogare le rate in scadenza dei tre mutui facenti capo alla ricorrente per le scadenze del 31 agosto 2024, del 30 novembre 2024 e del 30 dicembre 2024. Solo successivamente allo spirare di tale ultimo termine, ed a fronte del persistente inadempimento delle rate sospese, la Resistente avrebbe proceduto procedeva alle segnalazioni di morosità in CRIF e in Centrale Rischi.

Il successivo provvedimento del 22 ottobre 2024 del Tribunale— a fronte di un'istanza di proroga — aveva accordato la prosecuzione delle sole misure protettive per ulteriori 120 giorni, lasciando invece decadere le misure cautelari precedentemente concesse.

Infine, la Resistente ha rammentato l'esito negativo della composizione negoziata della crisi, datato 25 febbraio 2025. Le missive contenenti la revoca degli affidamenti e la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sarebbero quindi state trasmesse a far data dal 4 aprile 2025, ossia in un momento in cui neppure avrebbe operato alcuna misura protettiva né, a maggior ragione, alcuna misura cautelare (essendo queste ultime già ampiamente scadute per il decorso dei 120 giorni previsti dal provvedimento del 27 agosto 2024).

Sulla scorta di tali elementi, la Resistente ha concluso per la piena legittimità del proprio operato, configurandosi la revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro come esercizio di un diritto contrattuale legittimamente riacquisito a seguito della cessazione degli effetti degli ordini giudiziali.

Le Parti si sono scambiate ritualmente repliche e controrepliche.

Per parte propria, il Ricorrente ha dedotto che: (i) secondo la posizione di questo Arbitro, nei casi di impresa individuale, le misure protettive ex art. 54 CCII si estendono ai rapporti bancari personali del titolare, riconoscendo piena competenza all'Arbitro Bancario Finanziario; (ii) il 2 e 3 aprile 2025, il Ricorrente avrebbe trasmesso due messaggi di p.e.c. alla Resistente aventi ad oggetto rispettivamente «*Comunicazione urgente*» e «*Diffida formale – Blocco affidamenti*»; (iii) il Ricorrente ha costantemente cercato un dialogo costruttivo con la Banca, proponendo soluzioni bonarie e incontri riservati; (iv) tra il 31 marzo e il 2 aprile 2025, la Resistente avrebbe disposto il rientro integrale dell'anticipo fatture (portafoglio clienti) per un importo complessivo di circa Euro 90.000, creando così artificialmente uno scaduto di conto poi utilizzato per giustificare segnalazioni in Centrale Rischi e CRIF; e (v) il Ricorrente si è doluto del fatto che la stessa Resistente che, nei mesi precedenti, aveva espressamente invitato il Ricorrente a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario quale sede idonea di composizione della controversia, in questa sede abbia eccepito l'incompetenza dell'ABF.

D'altro canto, la Resistente ha precisato che: (i) la revoca del fido sul conto corrente con utilizzo di portafoglio sarebbe intervenuta solo il 4 aprile 2025, quando il saldo a debito del conto era di Euro 12.216,80 ed è stato richiesto il pagamento di tale importo; (ii) in tale momento non sarebbero state in vigore misure protettive disposte dal Tribunale che espressamente vietassero la revoca dei fidi; (iii) vi erano i presupposti per la revoca del fido previsti contrattualmente; (iv) il Ricorrente, titolare di un conto corrente senza fido, con disponibilità di una carta di credito, pur sapendo di essere senza disponibilità e senza fondi, avrebbe impiegato liberamente detta carta di credito, provocando addebiti automatici ed allo scoperto, nel mese aprile 2025, per Euro 1.084,00, nel mese di maggio 2025, per Euro 1.612,00, nel mese di giugno 2025, per Euro 2.501,00, nel mese di luglio 2025, per Euro 1.896,50 e, nel mese di

agosto 2025, per Euro 2.491 ,00; e (v) in tale modo, il Ricorrente avrebbe continuato per mesi ad addebitare illegittimamente sul conto corrente ed allo scoperto, ulteriori Euro 8.000 circa, arrivando ad avere un ulteriore debito di oltre euro 10.000 circa. Così, la Resistente avrebbe, pertanto, “finanziato” ulteriormente il Ricorrente, permettendogli l'utilizzo di conti allo scoperto, fino a che, non è stata costretta a revocare anche la carta di credito.

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere per gradi.

Quanto alle questioni preliminari, va disattesa l'eccezione di assenza di preventivo reclamo formulata dalla Resistente. Risultano infatti acquisiti agli atti scambi di p.e.c. risalenti al periodo compreso tra il maggio e il luglio 2025 – anteriormente, dunque, all'introduzione di questo procedimento – concernenti la revoca degli affidamenti e l'illegittimità delle segnalazioni sui SIC. Considerando che per le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d'Italia il reclamo è definito come *«ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo»* (Sez., § III) e che ivi si prevede che *«il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo»* (Sez. VI), l'eccezione deve disattendersi.

Del resto, questo stesso Collegio ha precisato che *«la funzione del reclamo è quella di mettere l'intermediario nelle condizioni di comprendere le doglianze del cliente e, se del caso, proporre una soluzione al fine di addivenire ad una composizione stragiudiziale della controversia»* (Collegio di Roma, decisione n. 24566/2021): funzione che le comunicazioni cennate hanno perfettamente assolto, considerato l'oggetto del procedimento.

Venendo al merito, da disattendersi è la richiesta del Ricorrente di ottenere il ripristino degli affidamenti revocati. Ciò per ragioni, per così dire, di “giurisdizione” di questo Arbitro, che non ha il potere di adottare decisioni di carattere costitutivo (e cfr. sul tema, Collegio di Roma, decisione n. 9838/2022). Infatti, le richiamate “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d'Italia precisano che *«all'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà»* (Sez. I, § 4), senza però contemplare poteri costitutivi o forme di esecuzioni in forma specifica di concludere contratti ex art. 2932 c.c.

Sulla base di questo chiaro dettato, quindi, la posizione dei Collegi esclude qualsiasi potere di condanna degli intermediari a forme di *facere* infungibile o di natura costitutiva (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 14224/2020 e Collegio di Bologna, decisione n. 14987/2020).

Nondimeno, la domanda del Ricorrente sottende anche all'accertamento dell'illegittimità delle condotte della Resistente e alla condanna all'eventuale risarcimento del danno.

Occorre quindi ulteriormente approfondire il tema della legittimità o meno delle condotte della Resistente alla luce dei fatti dedotti nel procedimento.

S'impone allora di vagliare l'eccezione d'incompetenza di questo arbitro sollevata dalla Resistente, che evidenzia come la controversia verterebbe attorno all'interpretazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Al riguardo, la competenza di questo Arbitro è sicuramente sussistente: la controversia non verte infatti sull'individuazione della natura o del contenuto di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ma soltanto sulla valutazione della rispondenza a un dispositivo determinato di un comportamento delle Resistente.

A questo proposito, occorre ritenere che le misure protettive, ma anche cautelari, siano state efficaci dal 27 agosto 2024 al 27 febbraio 2025. Sul punto, la mancata indicazione delle misure cautelari a fianco di quelle protettive nel dispositivo del provvedimento in discorso non appare dirimente; per «misure protettive dovendosi intendere «le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che

determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» [art. 2, lett. p), CCII]; sicché in esse sono comprese le segnalazioni contestate riconducibili ad «azioni o condotte» del creditore. Del resto, il Giudice, provvedendo su una *«istanza di proroga delle misure protettive e cautelari»*, nella quale ha rilevato il parere favorevole dell'esperto stimatore sulle misure in genere e non ha invece fornito alcuna motivazione di ordine negativo circa le misure cautelari, è evidente che al di là di qualsiasi dato lessicale fuorviante esso intendesse prorogare tutte le misure originariamente concesse.

Sul contenuto di tali misure, invece, non sussistono significativi dubbi.

Orbene, dalla documentazione in atti risulta in effetti che per quanto concerne il mutuo n. ****63, la Resistente abbia sospeso soltanto dal 30 novembre 2024 le segnalazioni, mentre per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre dello stesso anno sono stati effettivamente segnalati plurimi ritardi. Similmente è a dirsi per il mutuo n. ***253: le segnalazioni esistenti (giugno e luglio 2024) sono di fatti state sospese soltanto ad agosto 2024 per riprendere il successivo dicembre.

Se dunque è pacifico il contenuto delle misure cautelari ed è appurato che esse fossero efficaci nel periodo 27 agosto 2024 – 27 febbraio 2025, non può che ritenersi che in relazione alle posizioni ora cennate la Resistente abbia tenuto una condotta contraria a tali misure.

Tali segnalazioni sono quindi illegittime, e la Resistente deve provvedere alla relativa cancellazione.

Non altrettanto può dirsi circa la revoca degli affidamenti. È infatti condivisibile la prospettiva della Resistente, che ha dimostrato come tale revoca sia avvenuta in un momento (aprile 2025) nel quale erano vigenti in favore del Ricorrente le sole misure protettive previste dall'art. 54, d.lgs. n. 14/2019 (che, per quanto di rilievo, recita *«i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»*).

Non risulta invece che fossero operanti, in tale momento, misure cautelari di alcun genere.

Non può dunque ritenersi illegittima la condotta della Resistente in discorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni nei SIC relative al periodo compreso tra il 27 agosto 2024 e il 27 febbraio 2025 e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE